


**Associazione**  
**"SOS MAMME BENESSERE E CULTURA"**  
**statuto sociale**



## STATUTO

## Art. 1

## Denominazione

E' costituita un'associazione culturale, senza fini di lucro denominata "SOS Mamme Benessere e Cultura" siglabile SOS MAMME.

## Art. 2

## Sede

L'Associazione ha sede a Torino via Nitti 10.

La sede sociale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice delibera dell'Assemblea, senza la necessità di modificare il presente Statuto.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere adeguatamente alle caratteristiche delle diverse iniziative, l'Associazione potrà esercitare la propria attività anche in luoghi diversi da quello abituale.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze secondo le modalità previste nel presente statuto.

## Art. 3

## Carattere e scopo dell'associazione

L'Associazione ha carattere democratico, non lucrativo, culturale.

L'associazione si prefigge come scopo quello di sostenere la famiglia nel suo compito educativo e culturale favorendo il benessere di tutti i suoi membri; di operare per favorire l'incontro di culture diverse attraverso la creazione di nuovi canali di comunicazione ed interscambio; di contrastare i meccanismi emarginanti e discriminanti agiti nei confronti di tutti coloro che subiscono tale trattamento in ragione della loro diversità.

## Art. 4

## Oggetto

Oggetto specifico dell'associazione è sostenere la famiglia nel suo compito educativo e culturale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:

- organizzare e gestire in proprio o con interventi di terzi, attività ludiche, ricreative, culturali rivolte a genitori e bambini, con particolare attenzione per la fascia 0-15 anni, per facilitare l'incontro e la socializzazione sia tra bambini e bambini, tra ragazzi e ragazze, che tra gli adulti di riferimento, creando canali di conoscenza, di comunicazione e di scambio di esperienze e di concrete azioni di mutua solidarietà;
- promuovere la cultura dell'auto-mutuo-aiuto operando in modo che ognuno metta a disposizione degli altri le proprie competenze e la propria esperienza;
- promuovere attività culturali e momenti di incontro per famiglie;
- partecipare a manifestazioni varie per promuovere le attività culturali ed educative dell'associazione;
- realizzare iniziative di appoggio educativo ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale, e delle famiglie in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, organizzazione e gestione di attività ludico-ricreative e culturali (doposcuola e sorveglianza mensa) rivolte a bambini, adolescenti in strutture pubbliche e private e nelle scuole di ogni ordine e tipo, laboratori tematici aventi finalità di favorire l'incontro e la socializzazione e lo scambio culturale tra bambini, bambini e genitori, tra adolescenti, tra gli adulti;
- sensibilizzare e promuovere l'auto-organizzazione delle famiglie in associazioni;
- organizzare manifestazioni sociali, eventi, convegni, incontri, dibattiti, raduni, seminari riguardanti la relazione educativa sia all'interno della famiglia che nella società a cui si appartiene, rivolti a genitori, educatori, animatori, insegnanti e volontari;
- seguire la famiglia nella sua evoluzione assistendola dal lato culturale educativo, psicologico giuridico, ecc;
- strutturare, attrezzare e gestire luoghi atti ad ospitare bambini ed adolescenti in assenza di genitori o di accoglienza rivolti alle famiglie ed ai suoi membri;
- seguire a scopo educativo assistenziale bambini svantaggiati all'interno di strutture pubbliche e private organizzando momenti di incontro ludici con personale specializzato;
- organizzare centri di documentazione e di informazione al servizio delle famiglie;
- organizzare e promuovere la formazione dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento, di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari per la formazione di figure in grado di operare nel campo sociale rivolgendosi soprattutto ma non solo al benessere delle famiglie;
- stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e coprogettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e tipo, nonché con soggetti privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e culturali ed assicurare lo scambio di informazioni, studi ed

esperienze;

- promuovere e curare direttamente o appoggiandosi a terzi la redazione e l'edizione di libri, testi, periodici e videocassette, pubblicando inoltre notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici;
- sensibilizzare alle esperienze di volontariato all'interno dei servizi proposti dall'associazione;
- diffondere il concetto del "riuso" favorendo lo scambio dell'usato tra famiglie;
- istituire strutture atte a perseguire gli scopi sociali e tali da costituire luoghi d'incontro, d'interscambio, centri permanenti di vita associativa nonché di ristoro personale anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci.

La presente elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

#### Art. 6

Durata ed esercizio sociale.

L'associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno ed ha durata di dodici mesi.

#### Art. 7

Contabilità, bilancio d'esercizio e libri sociali.

Deve essere istituito e gestito a cura dell'Organo amministrativo o di persone all'uopo da esso delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dall'Organo amministrativo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del consiglio stesso.

Il rendiconto consuntivo, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della associazione.

E' facoltà dell'organo amministrativo presentare, unitamente al rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del consiglio stesso e l'andamento previsionale dell'associazione.

Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere visti dal presidente dell'organo amministrativo in carica.

#### Art. 8

Soci

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.

Possono essere soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo amministrativo e che verseranno all'atto della domanda il contributo di ammissione che verrà annualmente stabilito secondo le modalità statutarie.

I soci, a cura dell'Organo amministrativo, devono essere iscritti in apposito registro entro quindici giorni dalla delibera di ammissione.

Il numero dei soci dell'associazione è illimitato.

A ciascun aderente deve essere consegnato, conseguentemente alla delibera di accettazione, documento di appartenenza all'Associazione; il suo possesso qualifica l'associato all'esercizio dei diritti di socio.

#### Art. 9

Requisiti per l'ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere :

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare :

- denominazione, sede, attività ;
- delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica.

#### Art. 10

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nell'ambito dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- al pagamento del contributo associativo secondo le modalità stabilite dall'Organo amministrativo. Il contributo ha cadenza annuale;

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Agenzia Entrate  
MARCA DA BOLLO €16,00  
SEDICI/00

00035460	00005670	WDF24001
00016585	27/12/2013 09:06:26	
4578-00088	FE/EA/DE/6550787	
IDENTIFICAZIONE	0111192993118	

01119299 311 8



- a
- o
- c
- I so
- a
- a
- 

Tu

- 
- 

La

da

La

La

m

d

in

d

c

L

r

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci maggiorenni avranno diritto:

- a eleggere gli organi dell'associazione e ad approvare annualmente il bilancio ;
- a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto ;
- a partecipare
  - alla vita dell'associazione come membri degli organi sociali, se eletti,
  - alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti secondo il principi statuiti dall'art. 2532, secondo comma, del Codice civile.

Tutti i soci avranno diritto a partecipare:

- alle assemblee generali dei soci;
- a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione.

La partecipazione all'associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dallo statuto.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### Art. 11

##### Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde immediatamente al verificarsi del fatto nei casi di decesso, dimissioni, morosità. Nei casi di indegnità o violazioni delle norme dettate dall'atto costitutivo, dallo statuto, delle eventuali norme e regolamenti interni dettati dall'organo amministrativo si avrà il ritiro cautelare e immediato, all'atto della constatazione del fatto, del documento di appartenenza all'Associazione da parte di qualsiasi membro dell'Organo amministrativo o da persona all'uopo delegata dal Consiglio stesso e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di socio dell'Associazione. L'esclusione o la restituzione del documento verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni del socio, entro 90 giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata al socio entro otto giorni dalla data di delibera. Al socio è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in ogni caso.

Il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi dell'Associazione non dà diritto a rimborso alcuno.

Il nominativo del socio che abbia perduto tale qualità deve essere cancellato dal libro dei soci a cura dell'Organo amministrativo entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

#### Art. 12

##### Organi sociali

Sono organi sociali:

- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell'associazione;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Collegio dei Revisori.

#### Art. 13

##### Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri. L'organo amministrativo è eletto dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

#### Art. 14

##### Membri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere che durano in carica quanto il Consiglio stesso e possono essere rieletti.

Il Segretario ha la gestione della segreteria dell'Associazione, in particolare il compito di redigere i verbali durante le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea nonché si occupa della corrispondenza. Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.

Il Tesoriere è responsabile della gestione economico finanziaria dell'Associazione, della tenuta dei libri contabili e della redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nel pieno rispetto delle norme statutarie e delle eventuali determinazioni da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali di cui all'art. 38 del codice civile, conseguenti a

deliberazioni del consiglio, è estesa a tutti i membri del Consiglio Direttivo, in via solidale e illimitata fra di essi. Tale responsabilità non si estende a quello fra i consiglieri che essendo esente da colpa abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio.

#### Art. 15

##### Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri,
- comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario dell'Associazione e all'ammontare del contributo sociale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione inviata almeno tre giorni (in caso di urgenza, un giorno) prima della riunione mediante qualunque mezzo (lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail con conferma di recapito) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con l'indicazione della data, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.

Nelle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### Art. 16

##### Poteri e funzioni dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare:

- redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
- convoca l'assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'associazione;
- delibera entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dalla contestazione del fatto sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. In caso di ricorso questo deve essere inoltrato al Presidente del Consiglio Direttivo e l'Assemblea deve pronunciarsi, su istanza dell'organo amministrativo, entro 90 giorni dalla data di inoltro;
- provvede a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'associazione;
- determina l'entità del contributo sociale e degli eventuali versamenti integrativi;
- cura la tenuta dei libri sociali e in particolare del registro dei soci;
- istituisce sedi sociali, operative e rappresentanze;
- procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- istituisce, ravvisandone l'opportunità, comitati tecnici, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché la remunerazione;
- determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del consiglio stesso svolgono particolari funzioni;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per statuto siano riservati all'assemblea.

#### Art. 17

##### Presidenza dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e dell'Organo amministrativo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e

a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente e il Vicepresidente sono autorizzati a gestire i rapporti dell'Associazione con istituti di credito, senza preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, salvo rendicontare l'operato nelle riunioni dello stesso.

Il Presidente, salvo contraria deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi, purché soci, per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni, spettano al Vicepresidente.

Il fatto stesso che il Vicepresidente agisce in nome e in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

#### Art. 18

##### Assemblea dei soci

I soci sono convocati in assemblea dall'Organo amministrativo almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio, con convocazione inviata almeno 8 giorni prima della riunione mediante qualunque mezzo (lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail con conferma di recapito) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con l'indicazione della data, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso di convocazione deve essere, altresì, esposto presso la sede dell'Associazione.

È facoltà dell'organo amministrativo di stabilire altre modalità di convocazione al fine di garantire la massima partecipazione degli associati alle assemblee.

L'assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Cod. Civ..

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'Associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

#### Art. 19

##### Poteri e funzioni dell'assemblea dei soci

L'assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'associazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del organo di controllo, sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su quant'altro le è demandato per legge e statuto.

#### Art. 20

##### Funzionamento dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci dell'associazione iscritti nel registro dei soci alla data fissata per la riunione assembleare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea si considererà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati e in seconda convocazione, da effettuarsi almeno tre giorni dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Ad ogni socio è concesso un voto secondo quanto disposto dall'art. 2532, secondo comma, del C.C..  
Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di 2 deleghe.

I soci di minore età non hanno diritto di voto negli organi sociali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni potranno avvenire per alzata di mani o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'assemblea.

#### Art. 21

##### Organo di controllo

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga necessario anche in considerazione di disposizioni normative o regolamentari, potrà nominare un organo di revisione; l'organo potrà essere organizzato in forma collegiale, collegio dei revisori, ovvero in forma monocratica, revisore contabile, in funzione della necessità e delle dimensioni dell'Associazione. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi solari. L'organo di controllo esercita la vigilanza legale, contabile e amministrativa sulla conduzione sociale. Dà parere sul rendiconto e sul bilancio preventivo, se predisposto. L'organo collegiale nomina il proprio presidente alla prima riunione.

#### Art. 22

##### Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo altra diversa destinazione disposta dalla legge.

#### Art. 23

##### Mediazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento dell'Organismo di Mediazione scelto dalle parti. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell'art.5 del D.lgs. 28/2010.

27/12/2013

*Andrea Pirelli*  
*Piero Sisti*  
*Laura Core*  
*Julian Hoff*  
*Giudina Botta*

Registrato a MONCALIERI il 27/12/2013

al n° 3908 serie 3

cap 168,00

*[Handwritten signature]*

